



COMUNE DI PARETO

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Mioglia 24, 15010 PARETO / C.F. E P.IVA 00460570062 / Tel. 019.721044 – Fax. 019.721290

Ordinanza 01/2022

OGGETTO:
DIVIETO ESERCIZIO PASCOLO VAGANTE
EMERGENZA EPIDEMICA PESTE SUINA AFRICANA

IL SINDACO

VISTA la richiesta nota Protocollo nr: 15121 - del 24/01/2022 - ASL_AL - Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, di cui al NS Prot. 199 del 25/01/20221, con cui è stata richiesta l'emissione di ordinanza di divieto di pascolo vagante nel territorio comunale;

TENUTO CONTO CHE la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

VISTO il REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);

VISTO il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

VISTO il MANUALE NAZIONALE DELLE EMERGENZE DA PESTE SUINA AFRICANA nella POPOLAZIONE DI SUINI SELVATICI (Rev. n. 2 del 21 Aprile 2021);

VISTO il rapporto di prova n. 1123 del 07/01/22, di conferma per la positività per PSA, da parte del Centro di Referenza Nazionale per le malattie dei suini, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, sede di Perugia seguito da altri rinvenimenti;

VISTO il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMD5-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento delegato 2020/687/UE;

VISTO il Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”;

VISTA l'ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE d'intesa con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI del 13/01/2022;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2022, n. 7: “Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di natura agro-silvo-pastorale per il contenimento della Peste Suina Africana su alcuni Comuni del territorio della Regione Piemonte”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, il quale al comma 2 stabilisce, in particolare, che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 31 del D. L.vo n. 285/1992 e s.m.i;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, a partire dalle ore 16.00 del 25/01/2022:

- 1- IL DIVIETO DI ESERCIZIO** del pascolo vagante su tutto il territorio comunale;

INCARICA

Gli Enti pubblici preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale;
- trasmessa per conoscenza alla Stazione dei Carabinieri di Spigno M.to;
- All'ASL Servizio Veterinario di Alessandria aslal@pec.aslal.it;
- Trasmessa alla Prefettura di Alessandria protocollo.prefal@pec.interno.it;

AVVERSO

il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente

Pareto, 25/01/2022

IL SINDACO

Walter Borreani